

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

Alle sig.re Presidenti dei Collegi di udienza della Sezione Lavoro

e p.c.

Al sig. Presidente della Corte d'Appello

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia

Castrovillari, Lamezia Terme, Paola,

Oggetto: valutazione della istanze di trattazione orale ex art.221, 4° co., D.L. 34/2020, convertito in L.77/2020.

Decorsi quasi due anni dalla disciplina processuale emergenziale imposta dalla pandemia;

considerato per tale intero periodo questa Sezione, al pari delle altre sezioni civili di questa Corte, ha disposto –da ultimo con provvedimento dello scrivente datato 27\12\2021- la trattazione processuale scritta con modalità telematiche ai sensi della disposizione di legge in oggetto citata, di talché essa risulta essersi oggettivamente consolidata come modalità di trattazione ordinaria;

constatato che l'evolversi tutt'altro che positivo della pandemia rischia di rafforzare ulteriormente detto consolidamento, in contrasto con il fondamentale carattere della "oralità" del processo del lavoro;

si rileva quanto segue.

Le difficoltà di controllo della potenzialità diffusiva del virus negli ambienti di lavoro hanno sinora indotto lo scrivente e le altre presidenti dei collegi di udienza tabellarmente designate a valutare con particolare

rigore le istanze di trattazione orale delle parti e ad orientarsi per il rigetto delle stesse ogni qual volta le ragioni a loro sostegno non fossero connotate da elementi di obiettiva cogenza.

Tuttavia, con il già rilevato protrarsi del contesto pandemico, da un lato e con il sopravvenire e diffondersi di mezzi di riduzione del rischio quali obblighi di c.d. “green pass” e terze dosi vaccinali, dall’altro, diviene opportuna una rimodulazione dei criteri di approccio alle istanze di cui si discute nel senso di una maggiore propensione ad un loro accoglimento salvo che non ostino ragioni d’ordine contrario. Quali, ad esempio, un’ accertata incompletezza degli atti del relativo fascicolo che non consentirebbe, comunque, la trattazione ovvero un eccessivo incremento delle istanze in questione, allo stato non ravvisabile data la loro estrema rarità. Tutto ciò anche a salvaguardia del ricordato carattere di oralità del processo del lavoro.

Ciò rilevato, la norma di legge rimette al “giudice” il potere/dovere di decidere in ordine alle istanze di trattazione orale ovvero, per i giudici collegiali, al Presidente del collegio, trattandosi di atto da adottare fuori udienza. Peraltro, discutendosi di un atto volto a disciplinare le modalità di trattazione del singolo giudizio, non sono certamente immaginabili direttive, seppure di massima, del Presidente di sezione ai Presidenti dei collegi tabellari di udienza.

Pertanto, la presente nota ha il valore di mera comunicazione della rimodulazione dei criteri di valutazione delle istanze in questione, nel senso detto, che lo scrivente adotterà, a decorrere dalla data odierna, per le quattro udienze mensili in cui egli è designato Presidente di collegio e come invito a valutare l’opportunità di analogo approccio rivolto alle Presidenti di collegio delle altre quattro udienze mensili della sezione.

Catanzaro, lì 7\1\2022.

Il Presidente Sezione Lavoro

dr. Emilio Sirianni